

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 121/2008****del 7 novembre 2008****che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 106/2008, del 26 settembre 2008 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2077/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli agenti di fabbricazione <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 21aa [Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XX dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32004 R 2077**: Regolamento (CE) n. 2077/2004 della Commissione del 3 dicembre 2004 (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 28).»*Articolo 2*I testi del regolamento (CE) n. 2077/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (\*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2008.

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN

---

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 20.11.2008, pag. 33.

<sup>(2)</sup> GU L 359 del 4.12.2004, pag. 28.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.